

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATE DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Dopo la sospensione di 6 mesi per il pagamento delle bollette di energia, gas e acqua, decisa subito dopo gli eventi sismici, le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (del 24 agosto e successivi eventi) potranno beneficiare di una nuova agevolazione sancita dalla deliberazione 252/2017/R/com dell'Autorità.

L'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico ha, infatti, stabilito che a partire dalla data degli eventi sismici e per i successivi 3 anni gli utenti non dovranno pagare per il gas le seguenti componenti:

- T1,T3, GS, RE, RS, UG1

della famiglia delle tariffe di distribuzione e misura

per l'energia elettrica:

- TD (T1,T2,T3 per il 2016) e componenti A e UC

relativamente al trasporto e agli oneri.

Per tutte le forniture saranno eliminati i costi normalmente previsti per nuove connessioni, per le disattivazioni, le riattivazioni e/o volture.

Le agevolazioni riassunte in precedenza verranno applicate in modo del tutto automatico alle utenze già esistenti nei comuni colpiti dal sisma e sono cumulabili con il bonus elettrico e gas.

Tutte le agevolazioni stabilite dall'Autorità sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell'utenza. Viene così garantito il principio della loro portabilità che consente a chi si è trovato costretto a trasferirsi in altre località anche non coinvolte nel sisma, a causa dell'inagibilità del proprio immobile, di non perdere il diritto all'agevolazione

CRITERI DI RATEIZZAZIONE PER I CLIENTI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI DISCIPLINATI DALLA DEL. 252/2017/R/COM

Il provvedimento stabilisce la rateizzazione degli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, e che saranno oggetto di conguaglio in sede di emissione della fattura unica, su un periodo minimo di 24 mesi senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali.

Il periodo di rateizzazione avrà durata inferiore nel caso in cui le rate così determinate risultassero inferiori a 20 euro o nel caso in cui il cliente concordasse un piano di durata inferiore con il proprio fornitore.

La rateizzazione di cui sopra non troverà applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 euro.